

Meoni

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 gennaio 2011, a Milano

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Banca CR Firenze S.p.A.
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.

e

le sottoscritte Organizzazioni Sindacali

premessò che

- In data 17 febbraio 2010 Intesa Sanpaolo anche nella qualità di Capogruppo e Crédit Agricole S.A. hanno concluso un accordo per la necessaria finalizzazione a condizioni di mercato delle decisioni assunte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- tali accordi sono relativi alle seguenti operazioni societarie:
 - cessione da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo di complessive 96 filiali (e relativi distaccamenti/sportelli di supporto) appartenenti a Intesa Sanpaolo, Cassa di Risparmio del Veneto e Banca CR Firenze alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e alla Banca Popolare FriulAdria.
 - cessione da Banca CR Firenze del pacchetto azionario di controllo della Cassa di Risparmio della Spezia alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza;
- i Consigli di Amministrazione delle suddette Banche cedenti e cessionarie hanno successivamente approvato le descritte operazioni societarie, dando quindi corso agli adempimenti necessari per la loro finalizzazione;
- le suddette Società (cedenti e cessionarie) con la lettera del 24 novembre 2010 - che qui si dà per integralmente trascritta, ivi compreso il relativo allegato - hanno provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali le comunicazioni/informative previste per le singole fattispecie dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la procedura relativa ai trasferimenti di rami d'azienda;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito dalle Banche cedenti alle Banche cessionarie;
- con le OO.SS. è stata altresì effettuata la verifica ex articolo 15, comma 7, CCNL 8 dicembre 2007 relativa alla ricordata cessione di pacchetto azionario;
- nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti la cessione del ramo di azienda, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro ceduti con efficacia giuridica dei singoli trasferimenti di rami d'azienda dalle Banche cedenti (Intesa Sanpaolo, Banca CR Firenze, Cassa di Risparmio del Veneto a Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e Banca Popolare FriulAdria);

si conviene quanto segue

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.

Art. 2


Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della Banche cessionarie con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.

Dalla data di cui sopra le Banche cessionarie applicheranno al personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente, nonché tutte le normative nazionali di

Vincenzo...

Antonio...

Antonio...



settore che disciplinano specifiche materie e tutti gli ulteriori accordi e disposizioni aziendali vigenti presso le stesse in quanto applicabili al citato personale, con le integrazioni previste nel presente Accordo.

Art. 3

Il Personale ceduto, conserverà alle dipendenze delle cessionarie l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e continuerà ad essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive delle cessionarie, alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite.

Quando al personale ceduto con contratto di lavoro di apprendistato, si conviene che lo stesso continuerà a prestare la propria attività lavorativa presso le Banche cessionarie con detta forma giuridica contrattuale individuale in ottemperanza della normativa contrattuale e legale tempo per tempo vigente in materia.

Art. 4

Ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, al personale ceduto verrà riconosciuto il premio aziendale per l'esercizio 2010 alle condizioni e secondo gli importi che saranno definiti per i dipendenti delle banche cedenti. Il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e le rispettive date di efficacia giuridica sarà considerato a detti fini come convenzionalmente trascorso presso le singole aziende acquirenti che, sempre al ricorrere dei requisiti e dei presupposti contrattuali, provvederanno alla relativa erogazione. Analogamente si procederà per il sistema incentivante 2010 e 2011.

Art. 5

In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso le società cedenti, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali tempo per tempo vigenti fino e non oltre il 31 dicembre 2011. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il suddetto personale ceduto sarà destinatario della Forma di Assistenza Sanitaria in essere a favore del personale delle cessionarie alle condizioni ivi vigente. Il personale iscritto al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo che cessi dal servizio entro il 1.1.2012 con diritto a pensione potrà mantenere l'iscrizione al medesimo Fondo alle condizioni e alle modalità ivi previste.

Il personale ceduto iscritto da 1.1.2011 al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatario di percorso di ingresso (con eccezione dei fruitori della polizza ex Banco di Napoli), in sostituzione del medesimo, sarà beneficiario della stessa copertura di assistenza sanitaria integrativa vigente presso Cariparma che sarà sottoscritta a cura di Intesa Sanpaolo.

Ai dipendenti iscritti al giorno precedente le date di efficacia giuridica delle cessioni al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo proveniente dal Fondo Interno di assistenza al personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che abbia maturato alla data del 31.12.2010 almeno 15 anni di iscrizione allo stesso, sarà riconosciuto al momento del pensionamento a titolo di incentivazione all'esodo un importo pari a due mensilità lorde.


Art. 6


Circa la previdenza complementare, ferme restando le vigenti previsioni normative in materia, le Parti stabiliscono quanto segue:


A) Fondi pensione a contribuzione definita


I dipendenti ceduti, iscritti al giorno precedente la data di efficacia giuridica a Fondi Pensione a contribuzione definita, potranno in via alternativa:

1. mantenere la propria posizione previdenziale complementare maturata alla predetta data presso il Fondo di appartenenza alle condizioni ivi vigenti senza ulteriore contribuzione datoriale, con iscrizione al Fondo Pensione Gruppo Cariparma FriulAdria alle condizioni ivi vigenti conservando i livelli di contribuzione aziendale (compresi gli eventuali effetti dell'Accordo Intesa Sanpaolo 2.10.2010 disposizioni attuative art. B) e le relative dinamiche in essere al momento della cessione, presso le cedenti;
2. trasferire la propria posizione previdenziale complementare, maturata alla predetta data, presso il fondo di appartenenza, al Fondo Pensione Gruppo Cariparma FriulAdria iscrivendosi alle condizioni ivi vigenti, conservando i livelli di contribuzione aziendale (compresi gli eventuali effetti dell'Accordo










Intesa Sanpaolo 2.10.2010 disposizioni attuative art. B) e le relative dinamiche in essere al momento della cessione, presso le cedenti.


B) Fondi pensione a prestazione definita

Per i dipendenti interessati dal trasferimento d'azienda, aderenti al giorno precedente la data di efficacia giuridica a Fondi Pensione a prestazione definita si prevede quanto segue:

- 
1. se iscritti alla Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, saranno applicate le previsioni di cui all'art. 41 bis dello Statuto della Cassa medesima;
 2. se iscritti al Fondo pensioni per il Personale del Banco di Napoli - Sezione A, saranno applicate le previsioni di cui al comma 4° dell'art. 29 dello Statuto del Fondo medesimo;
 3. se iscritti al Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze saranno applicate le previsioni di cui al 3° comma dell'art.12 del vigente Statuto della Cassa medesima.


Le Banche cessionarie, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.252/2005 (art.8 c.9), destineranno alla linea garantita del Fondo Pensione Gruppo Cariparma FriulAdria il TFR del Personale ceduto che, al giorno precedente la data di efficacia giuridica delle cessioni, non abbia fornito alcuna indicazione in merito.

Art.7




Nei confronti del personale ceduto, ferme restando le garanzie di legge e di contratto vigenti in materia di mobilità territoriale, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e Banca Popolare FriulAdria, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, si impegnano a non disporre trasferimenti oltre i 30 chilometri dalla attuale unità produttiva sino al 31 dicembre 2011.

Art.8



Le Banche cedenti verseranno a favore del personale interessato, contestualmente all'ultima retribuzione utile e secondo la disciplina degli accordi vigenti in materia di premio di anzianità/fedeltà, i ratei maturati al giorno precedente la data di efficacia giuridica delle cessioni, del/i premio di anzianità/fedeltà eventualmente spettanti.




A decorrere dalla data di efficacia giuridica delle cessioni al personale ceduto sarà riconosciuto dalle cessionarie il premio di anzianità/fedeltà secondo le norme vigenti tempo per tempo presso le stesse. Ai fini del computo dell'anzianità utile a tale scopo sarà convenzionalmente considerato il periodo di servizio maturato presso le cedenti mentre ai fini economici sarà considerato esclusivamente il periodo di servizio prestato presso le cessionarie.

Art.9

Le cessionarie assicureranno al personale ceduto il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati ovvero in corso di delibera, alle condizioni e misure in essere presso le cedenti alla data della cessione. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie nonché per le condizioni di conto corrente, dalla data di efficacia giuridica si applicherà quanto previsto in materia presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e Banca Popolare FriulAdria.

Art. 10




Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività sopresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, le cessionarie subentrano in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso le Banche cedenti fino al giorno precedente la data di efficacia giuridica.

Art.11

Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze delle cessionarie il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.

Art. 12



Le Banche firmatarie favoriranno la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto ricorrendo a un'adeguata formazione, anche al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse rispetto a quelle delle Banche cedenti. Le Parti convengono sulla opportunità che le predette risorse siano inserite in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di Solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art 5, comma 1, lettera a) punto 1). All'uopo, saranno perciò predisposti mirati

Vincenzo Bonaccorso

Giuseppe Montepaone

John Lualaba De Paoli

Handwritten signature at the top right of the page.

progetti di formazione e addestramento professionale funzionali alla realizzazione di specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale, volti peraltro a favorire il mutamento e/o il rinnovamento delle professionalità delle risorse coinvolte.

Art.13

La cessione del pacchetto azionario di controllo della Cassa di Risparmio della Spezia alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza lascia invariato il quadro economico e normativo generale e aziendale di riferimento. Continueranno quindi ad essere applicati sino a naturale scadenza tutti gli accordi sindacali, i regolamenti, le discipline e le prassi aziendali vigenti al momento di cessione del citato pacchetto azionario.

Con specifico riferimento alla materia della previdenza complementare, le Parti si danno atto che, il personale iscritto al 3 gennaio 2011 al Fondo Pensione Intesa Sanpaolo - FAPA Gruppo e al Fondo Pensione Sanpaolo IMI potrà in via alternativa:

1. mantenere la propria posizione previdenziale complementare maturata alla predetta data presso il Fondo di appartenenza alle condizioni ivi vigenti senza ulteriore contribuzione datoriale, con iscrizione al Fondo Pensione Gruppo Cariparma FriulAdria alle condizioni ivi vigenti conservando i livelli di contribuzione aziendale e le relative dinamiche in essere al momento della cessione, presso le cedenti;
2. trasferire la propria posizione previdenziale complementare, maturata alla predetta data, presso il fondo di appartenenza, al Fondo Pensione Gruppo Cariparma FriulAdria iscrivendosi alle condizioni ivi vigenti, conservando i livelli di contribuzione aziendale e le relative dinamiche in essere al momento della cessione, presso le cedenti.

Per quanto attiene all'assistenza sanitaria integrativa, ai dipendenti attualmente iscritti al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo in forza delle previsioni contenute nel secondo alinea - comma 2 dell'art. 1 - capitolo A, delle disposizioni attuative dell' Accordo 2.10.2010 si applicano le previsioni dell'art. 5 - comma 1 del presente Verbale di Accordo.

Raccomandazione delle OO.SS.

Le Organizzazioni Sindacali rivolgono espressa raccomandazione affinché la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e la Banca Popolare Friuladria:

- *riservino la necessaria attenzione ai ruoli ricoperti, ai trattamenti in corso di maturazione, alla professionalità acquisita dal personale conferito ed ai percorsi professionali in atto anche al fine di assicurare pari opportunità di sviluppo;*
- *assicurino adeguata attenzione e gradualità nel processo di armonizzazione degli orari di lavoro a tempo parziale.*

Area containing multiple handwritten signatures and names, including: Paolo Mio, Vincenzo Sammarco, Gianluca Montepa, and others.

Milano, 13 gennaio 2011

Spettabili
Organizzazioni Sindacali
Intesa Sanpaolo
Banca CR Firenze
Cassa di Risparmio del Veneto
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
Banca Popolare FriulAdria
(loro sedi)

Oggetto: lettera a latere del Verbale di Accordo 13 gennaio 2011.

Con riferimento a quanto in oggetto, si precisa che:

Percorsi professionali:

Con riferimento ai percorsi previsti dall'Accordo 29.1.2009 in essere presso le banche cedenti al giorno precedente la data di efficacia giuridica delle cessioni, prendendo atto della raccomandazione formulata dalle OO.SS. nel Verbale di Accordo in oggetto, la scrivente precisa che nei confronti del personale ceduto saranno conservate le anzianità maturate nei ruoli alla medesima data e sarà consentito – fatti salvi i requisiti di merito e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive – il completamento degli stessi mediante attribuzione, ove necessario, di diversa figura professionale e/o assegnazione a diversa filiale.

Entro il 30.09.2011 le cessionarie convocheranno un apposito incontro informativo con le OO.SS. competenti in cui poter valutare congiuntamente i ruoli ricoperti da personale ceduto nel quadro delle corrispondenti professionalità presenti presso le medesime tenendo conto dei periodi già trascorsi nello svolgimento dei percorsi professionali presso le cedenti.

Le cessionarie si impegnano inoltre a riconoscere gli inquadramenti eventualmente derivanti dall'art.10 dell'Accordo 29 gennaio 2009 che maturino entro il 31.12.2011.

Salvaguardie economiche


Al personale ceduto, le cessionarie:

- salvaguarderanno le voci retributive percepite al momento del passaggio a titolo di "indennità perequativa" o "assegno di rivalsa" secondo le dinamiche attualmente applicate dalle aziende di provenienza al personale ceduto;
- manterranno, se già attribuiti al giorno precedente alla data di efficacia giuridica delle cessioni, ovvero riconosceranno sotto forma di assegno ad personam da assorbire secondi i criteri stabiliti negli accordi di seguito indicati e da erogarsi alle relative scadenze previste, i trattamenti economici relativi agli attuali automatismi economici o di carriera e le voci economiche aziendali derivanti dagli accordi applicati al personale ceduto: 30.1.2008 - Intesa Sanpaolo, 18.3.2008 - Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 3.4.2009 - Banca CR Firenze.

Per quanto attiene al pagamento della parte eccedente lo standard di settore dell'ex premio di rendimento – ove non già percepito mensilmente - sarà adottata la tempistica di accredito in uso presso le cessionarie, fermo restando che tale quota sarà aggiornata tempo per tempo secondo le rivalutazioni ex CCNL (ove esistenti), le dinamiche collegate agli avanzamenti di carriera e agli scatti di anzianità nonché, per il personale ex Cariplo, al decorrere del tempo.

Apprendistato

Circa il personale ceduto con contratto di lavoro di apprendistato di cui al secondo comma – art.3 del Verbale di Accordo in oggetto le cessionarie confermano che, in assenza di evidenze gestionali negative, trasformeranno detti rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando la volontà di



introdurre presso il Gruppo Cariparma FriulAdria la tipologia contrattuale dell'apprendistato professionalizzante.

Lavoro a tempo parziale

Facendo seguito alla specifica Raccomandazione delle OO.SS. in materia e ad integrazione di quanto disposto dall'art. 11 del citato Verbale di Accordo, si precisa che su espressa richiesta del personale con contratto a tempo parziale in scadenza entro il 30.9.2011, le cessionarie rinnoveranno detti contratti di lavoro a tempo parziale per un ulteriore periodo di 6 mesi. Resta confermata altresì la necessaria attenzione gestionale affinché il processo di armonizzazione degli orari di lavoro a tempo parziale possa avvenire - ove previsto - con opportuna tempistica e gradualità.

Trattamento di pendolarismo


Al personale ceduto saranno mantenute sotto la voce " indennità di disagio", sino alla loro naturale scadenza, le indennità di c.d. "pendolarismo" attualmente percepite perdurando le situazioni da cui hanno tratto origine.

Giorni aggiuntivi di permesso retribuito

Le cessionarie riconosceranno al personale ceduto proveniente da Cassa di Risparmio del Veneto destinatario delle disposizioni mantenute con l'Accordo del 18.3.2008 in materia di permessi retribuiti aggiuntivi (Appendice 1 – articolo I), un giorno aggiuntivo alle ex festività spettanti da CCNL a medesimo titolo.

Distinti saluti.

Banca Popolare FriulAdria S.p.A.



Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.

